



Alla Presidente  
del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

All'Assemblea  
del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

**Oggetto: proposta di modifica del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n.67 del 19 febbraio 2021 in merito alla rappresentanza studentesca.**

Gentilissimi,

Le presidenze delle Conferenze degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali, delle Accademie di belle arti e degli Istituti superiori per le industrie artistiche richiedono la modifica del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 67 del 19 febbraio 2021 concernente il "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale" (di seguito "Regolamento") come indicato negli allegati A e B. Si precisa che le due proposte di modifica sono alternative l'una all'altra, con la prima illustrata nell'allegato A e la seconda presentata nell'allegato B.

Considerato quanto sopra menzionato, si desidera ora approfondire ulteriormente gli aspetti relativi alle proposte delineate negli allegati A e B, al fine di fornire un quadro completo delle considerazioni che motivano tale necessità di revisione.

- La componente studentesca all'interno del CNAM è soggetta a un più frequente ricambio per cessazione di mandato, altrimenti fissato a 4 anni<sup>1</sup>. Si evidenzia che, in media, il completamento dei primi due cicli di formazione superiore richiede circa 5 anni, rendendo improbabile che uno studente nei primissimi anni di studio possa accumulare consensi sufficienti per essere eletto come rappresentante a livello nazionale. Inoltre, si sottolinea che tanto lo studente eletto quanto l'elettorato sono soggetti a un ricambio altrettanto frequente. Questo scenario potrebbe compromettere la coerenza e la continuità della rappresentanza studentesca nel CNAM, poiché il rapido *turnover* potrebbe influenzare la stabilità e la capacità del rappresentante di comprendere appieno e rispondere in modo coerente alle mutevoli esigenze degli studenti che rappresenta.
- Attualmente sono decaduti il rappresentante degli studenti dell'Accademia Nazionale di Danza, dimessosi in data 5 luglio 2023, e il rappresentante degli studenti dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, laureata in data 28 gennaio 2024, con le graduatorie dei rispettivi collegi esaurite. Inoltre, si constata che gli attuali rappresentanti degli studenti delle Accademie di Belle Arti, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Superiori di Studi Musicali occupano gli ultimi posti nelle graduatorie dei rispettivi collegi.

---

<sup>1</sup> Art.3, comma 1 del Regolamento

- La Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche - ISIA e la Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di studi musicali sono riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca come "organismi stabili di interlocuzione tra l'Amministrazione e le Istituzioni per l'approfondimento delle problematiche studentesche del settore".<sup>2</sup>
- Il Consiglio Universitario Nazionale prevede che gli otto membri studenteschi siano "eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo".<sup>3</sup>
- Nel Regolamento è stato escluso dall'elettorato attivo e passivo della rappresentanza studentesca del CNAM il corpo studentesco delle Accademie legalmente riconosciute e delle Istituzioni non statali che annoverano singoli corsi accreditati.<sup>4</sup>
- Si sottolinea che tale esclusione coinvolge un considerevole contingente di studenti, quantificato in circa 25.850 (anno accademico 2022/2023), rappresentando approssimativamente il 30% degli iscritti agli istituti AFAM.<sup>5</sup>

Si prende atto che, al fine di prevenire l'assenza della componente studentesca dal CNAM, il Regolamento ha previsto lo scorrimento della graduatoria del proprio collegio in caso di decadenza di un consigliere<sup>6</sup>. Si rileva che la limitata partecipazione degli studenti alle elezioni è attribuibile, in parte, ai frequenti cambiamenti nella rappresentanza studentesca, oltre che alla forte instabilità che le Consulte degli studenti vivono nelle Istituzioni AFAM, a causa di lauree e rinunce agli studi durante il mandato, negligenza nella pubblicazione dei verbali elettorali, ritardi nell'indizione delle elezioni, irreperibilità di alcune Consulte, capacità organizzativa degli uffici. Inoltre, dal 2013 al 2021, periodo durante il quale il CNAM è rimasto inattivo, la conoscenza delle sue funzioni è andata persa all'interno degli organi di rappresentanza studentesca AFAM. Ciò ha contribuito alla scarsa diffusione delle disposizioni attuali, dato che gli studenti in questi anni hanno principalmente fatto riferimento alle Conferenze come organi di rappresentanza.

Addì, 6 aprile 2024

Il Presidente CNSI  
Samuel Menga



Il Presidente CPCSAI  
Sebastian Passati



---

<sup>2</sup> Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.261 del 3 aprile 2013

<sup>3</sup> Art. 1, comma 1 lettera b della legge n. 18 del 16 gennaio 2006

<sup>4</sup> Art. 5, comma 9 del Regolamento

<sup>5</sup> Portale dei dati dell'istruzione superiore: <https://ustat.mur.gov.it>

<sup>6</sup> Art. 3, comma 4 del Regolamento

## ALLEGATO A

Testo vigente Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 n.67	Proposte di modifica al Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 n.67
<b>Art. 3 c. 2</b>	<b>Art. 3 c. 2 lettera o)</b> [aggiunta lettera] o) un rappresentante degli studenti degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212.
<b>Art. 3 c. 4</b> I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) , g) , h) , i) , l) , m) e n) , non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.	<b>Art. 3 c. 4</b> I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni o di impossibilità sopravvenuta, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga negli ultimi sei mesi del mandato. <del>La mancata elezione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) , g) , h) , i) , l) , m) e n); non comporta l'invalidità dell'organo. L'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti.</del>
<b>Art. 5. c. 9</b> Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i) , l) , m) e n), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.	<b>Art. 5. c. 9</b> Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h), i) , l) , m) e n), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione <b>e Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212.</b>
<b>Art. 10, c. 1</b> Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.	<b>Art. 10, c. 1</b> Il Ministro, con ordinanza, emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. <b>Le elezioni delle componenti di cui all'articolo 3, comma 2, la cui graduatoria disposta ai sensi dell'articolo 9 risulta esaurita, sono indette con ordinanza del Ministro entro un mese dalla cessazione del mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima.</b> Per i componenti elettivi del CNAM si utilizza senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

## ALLEGATO B

Testo vigente Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 n.67	Proposte di modifica al Decreto ministeriale del 19 febbraio 2021 n.67
<p><b><u>Art. 1, c. 1</u></b></p>	<p><b><u>Art. 1, c. 1</u></b>  g) «CPCSAI» la Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA costituita con D.M. 3 aprile 2013 n. 261.  h) «CNSI» la Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali costituita con D.M. 3 aprile 2013 n. 261.</p>
<p><b><u>Art. 3, c. 2</u></b>  h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;  i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;  l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;  m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;  n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.</p>	<p><b><u>Art. 3, c. 2</u></b>  h) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali <b>eletto dalla CPCSAI fra gli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni afferenti</b>;  i) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali <b>eletto dalla CNSI fra gli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni afferenti</b>;  l) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche <b>eletto dalla CPCSAI fra gli studenti regolarmente iscritti alle Istituzioni afferenti</b>;  m) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica <b>eletto dalla Consulta degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica fra gli studenti regolarmente iscritti</b>;  n) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza <b>eletto dalla Consulta degli studenti dell'Accademia nazionale di danza fra gli studenti regolarmente iscritti</b>.</p>
<p><b><u>Art. 5, c. 9</u></b>  Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) , i) , l) , m) e n) , sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.</p>	<p><b><u>Art. 5, c. 9</u></b>  <del>Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) , i) , l) , m) e n) , sono costituiti cinque distinti collegi elettorali. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.</del></p>
<p><b><u>Art. 6, c. 2</u></b>  Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) , i) , l) , m) , n) , ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.</p>	<p><b><u>Art. 6, c. 2</u></b>  <del>Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere h) , i) , l) , m) , n) , ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1.</del></p>